

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA

Triennio 2024-2026

Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione

Maltoni Arlene

Pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'OPI di Ferrara

www.opiferrara.it

SOMMARIO

- 1. Premessa**
- 2. Contesto di riferimento**
 - a. Il quadro normativo**
- 3. Sistema di gestione del rischio**
 - a. Metodologia utilizzata**
 - b. Il modello organizzativo**
 - c. I ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti**
- 4. Analisi del contesto di riferimento**
 - a. Analisi del contesto interno**
 - b. Analisi del contesto esterno**
- 5. Processo di gestione del rischio corruzione**
 - a. Mappatura dei processi**
 - b. Identificazione e trattamento dei rischi corruzione**
 - c. Misure di prevenzione generali e specifiche**
- 6. Trasparenza e obblighi di pubblicità**
- 7. Disposizioni finali**

Allegato 1 - Valutazione del rischio per aree specifiche

Allegato 2 – Regolamento per l'accesso civico

1. PREMESSA

Il presente documento, elaborato e proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), è stato adottato con delibera n. 64 del 19/09/2024 da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara, come prevede la normativa di riferimento. Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, già Responsabile della Trasparenza, si occupa di vigilare e garantire l'applicazione del Piano di prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, nonché il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità. Nell'ambito dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara, il responsabile designato è la Dott.ssa Maltoni Arlene, con delibera n. 25/2021 del 18/03/2021. La scelta del responsabile è stata effettuata nel rispetto dei criteri indicati dalla L. 190/12, dal P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione) e dai provvedimenti regolatori del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Salute, tenuto conto delle specificità e del ristretto apparato organizzativo dell'Ordine. Il Piano potrà essere oggetto di future integrazioni e/o modifiche, in considerazione delle eventuali esigenze che si renderà necessario soddisfare e di eventuali sopravvenute normative di legge e/o regolamentari.

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

a. Quadro normativo

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è stata introdotta nell'ordinamento italiano in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e relativa ratifica legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999. Tale norma è stata integrata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Con il decreto, sono state introdotte rilevanti modifiche intervenendo nel quadro organico degli strumenti e delle responsabilità disegnato dalla suddetta legge e dai provvedimenti normativi attuativi (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità e trasparenza; d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in tema di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; d.lgs. 50/2016 che ha introdotto il nuovo

Codice dei Contratti Pubblici). La nuova disciplina ha fornito un definitivo chiarimento sulla natura e sui contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), inquadrandolo come atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni che adottano i propri Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT). In quanto atto di indirizzo, il PNA contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. Inoltre, il d.lgs 97/2016 chiarisce definitivamente la natura, i contenuti e il procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, delimita l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. La norma, tende da un lato a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione trasparenza (RPCT) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo, mentre dall'altro, a coinvolgere maggiormente gli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani, con l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI), prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni. Inoltre, con il d.lgs 97/2016, viene introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati e documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente. Per quanto riguarda le fonti normative secondarie, in virtù del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché la rilevante riorganizzazione della stessa e l'assunzione delle

funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) – l'ANAC ha acquisito il ruolo di definizione delle strategie nazionali di prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione attraverso l'elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) indirizzato alla quasi totalità delle amministrazioni pubbliche così definite ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 165/2001. Nell'esercizio di tale funzione, la stessa Autorità ha approvato l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 12 del 28/10/2015, con il quale ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precitato PNA approvato con delibera n. 72 del 2013, concentrando l'attenzione sull'effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi, volte a migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistemico. In linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute, l'Autorità ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 che ha visto affiancati, ad una parte generale in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno. L'obiettivo è stato quello di superare un'impostazione uniforme valutando fattori e cause di corruzione in contesti differenti, al fine di fungere da supporto alle amministrazioni, impegnate in questo nuovo compito, attraverso l'individuazione in via esemplificativa di alcune misure di contrasto specifiche per settore. Così, anche per gli aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018, l'Autorità ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT. Nella parte speciale sono state affrontate, invece, questioni proprie di alcune amministrazioni o di specifici settori di attività o materie. Tra gli approfondimenti svolti nelle parti speciali, per quanto riguarda le amministrazioni, ricordiamo il punto d) Ordini e Collegi Professionali - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il 13 novembre 2019, con delibera n. 1064, l'ANAC ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2019-2021, aggiornato in data 22 luglio 2021, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. L'obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. Le ragioni di fondo che hanno guidato questa scelta sono, oltre a quella di semplificare il quadro regolatore al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell'Autorità, contribuire ad innalzare il livello di

responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali. L'ANAC, inoltre, in conformità alle prerogative e ai poteri che a tale autorità sono state conferiti, rilascia frequentemente deliberazioni, Regolamenti ed altre disposizioni su temi specifici, concernenti la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza, nonché, nei casi previsti per legge, può intervenire affinché le amministrazioni rispettino gli obblighi a loro carico, comminando finanche sanzioni, nel caso in cui vengano violate disposizioni su cui essa ha assunto il compito di vigilare. In particolare, si segnala la delibera n. 777 del 24 novembre 2021 che dispone, ai sensi dell'art. 3, co. 1 ter, del d.lgs. 33/2013, che gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli Ordini e dai Collegi professionali possano essere precisati in una logica di semplificazione, tenendo conto dei seguenti principi e criteri: 1. Principio di compatibilità (art. 2-bis, co. 1, lett. A) del d.lgs. 33/2013), che impone di applicare la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli Ordini professionali "in quanto compatibile". Ove gli obblighi di pubblicazione non siano considerati "compatibili" sono ritenuti non applicabili 2. Riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento 3. Semplificazione degli oneri per gli Ordini e i Collegi di ridotte dimensioni organizzative secondo il principio di proporzionalità 4. Semplificazione delle modalità attuative attraverso una riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, sempre in coerenza con la finalità della norma che ne impone la pubblicazione 5. In via residuale ed eventuale e, ove possibile, assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione da parte degli Ordini e dai Collegi nazionali, invece che da parte di quelli territoriali.

3. SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

a. Metodologia utilizzata

Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", l'Ordine delle Professioni Infermieristiche, in quanto ente pubblico non economico, adotta un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, con la funzione di individuare le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e per prevenire attività illegittime o illecite attraverso l'adozione di procedure, comportamenti interni e sistemi di prevenzione finalizzati al miglioramento dell'azione amministrativa. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: 1. Prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ordine al rischio corruttivo 2. Evidenziare e valutare tutte le aree nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, sia tra le attività indicate dalla Legge 190/2012 (art. 1 comma 1 6), sia fra

quelle specifiche svolte dall'Ordine 3. Indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio 4. Garantire l'idoneità morale ed operativa, del personale chiamato ad operare nei settori sensibili 5. Assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla Trasparenza 6. Assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle Inconferibilità e le incompatibilità 7. Assicurare la puntuale applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti La gestione del rischio è pertanto orientata allo sviluppo della qualità dei processi gestionali, avendo come oggetto l'analisi di eventi inespresi, potenziali e non, problemi o criticità già manifestatesi all'interno della realtà organizzativa. Si tratta di un complesso strutturato che comprende:

- ✓ Comprensione del contesto, esterno ed interno, in cui l'Amministrazione opera; definizione delle modalità di interazione con gli stakeholders, coinvolgimento delle diverse collettività individuate;
- ✓ Declinazione degli obiettivi strategici della prevenzione in obiettivi operativi assegnati ai responsabili delle misure da introdurre nei piani di performance, purché sostenibili in termini di impegno economico;
- ✓ Definizione delle responsabilità;
- ✓ Integrazione dei processi organizzativi;
- ✓ Assegnazione delle risorse;
- ✓ Definizione dei meccanismi di comunicazione e reporting interni ed esterni ISO 31000:2009 1

b. Il modello organizzativo

Gli Ordini sono enti di diritto pubblico, non economici, e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale e più precisamente:

- ✓ Promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;
- ✓ Verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti;
- ✓ Assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
- ✓ Partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;

- ✓ Rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- ✓ Contribuiscono con le Istituzioni sanitarie e formative, pubbliche e private, alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
- ✓ Separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante;
- ✓ Vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari.

Ogni Ordine, provinciale o interprovinciale, si rende pertanto garante nei confronti di ogni cittadino della qualificazione dei singoli professionisti e della loro competenza, acquisita attraverso il percorso di studi e mantenuta attraverso la partecipazione alle attività di aggiornamento; custodisce inoltre l'albo professionale, l'elenco di tutti gli infermieri e infermieri pediatrici dipendenti e liberi professionisti, che risiedono o esercitano nella provincia.

Sono organi dell'OPI:

- ✓ Il Presidente: ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le Assemblee degli iscritti;
- ✓ Il Consiglio Direttivo: è l'organo di governo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche. A Ferrara è costituito da 15 componenti, eletti ogni quattro anni. Al proprio interno vengono assegnate le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- ✓ Il Collegio dei Revisori: è l'organo di controllo e garanzia del corretto funzionamento dell'Ordine sotto il profilo economico-amministrativo. È composto da un Presidente iscritto nel Registro dei Revisori Legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi;
- ✓ Le Commissioni d'albo della Professione sanitaria di Infermiere (costituita da nove componenti presso l'OPI di Ferrara), eletta con Assemblea elettorale degli iscritti all'OPI di Ferrara, le cui attribuzioni sono indicate all'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo n.233/1946 e successive modificazioni. La Commissione d'Albo elegge al proprio interno un Presidente, un vice Presidente e, nel caso di un numero di iscritti superiore a mille, un Segretario.

L'Ordine possiede anche un ruolo di regolamentazione, autorizzazione e certificazione dell'aggiornamento professionale degli iscritti che, specificatamente per le professioni sanitarie, è inquadrato e regolamentato dalla normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Gli Ordini provinciali sono riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), ente di diritto pubblico non economico che assume la rappresentanza esponentiale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali, con compiti di indirizzo, coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali. L'OPI di Ferrara si avvale della collaborazione di personale amministrativo, più precisamente una collaboratrice amministrativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed una con contratto di collaborazione autonoma.

La sua sede si trova a Ferrara, in via del Naviglio, 33/A, dove svolge la sua attività in un immobile di proprietà.

Tutte le attività svolte dall'OPI sono finanziate esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica e sono definite all'interno di un programma che annualmente il Consiglio Direttivo elabora e che l'Assemblea degli Iscritti approva. I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti dal Tesoriere dell'Ordine e sottoposti ad approvazione annuale da parte dell'Assemblea degli iscritti.

c. I ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti

Il Consiglio Direttivo dell'OPI di Ferrara tra le sue funzioni:

- ✓ Designa il RPCT;
- ✓ Adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti e li comunica all'ANAC;
- ✓ Adotta tutti gli atti d'indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- ✓ Osserva le misure contenute nel PTPCT;
- ✓ Contempla, nelle proprie strategie, gli obiettivi relativi alla gestione della prevenzione e della trasparenza, che devono essere poi declinati in obiettivi di performance organizzativa ed individuale da assegnare ai dirigenti presenti e compatibilmente anche al restante personale;
- ✓ Segnala casi di personale conflitto d'interesse;
- ✓ È tenuto a segnalare le situazioni d'illecito.

Il Collegio dei Revisori:

- ✓ Partecipa al processo di gestione del rischio;
- ✓ Collabora con il RPCT per valutare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;

- ✓ Svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- ✓ Osserva le misure contenute nel PTPCT;
- ✓ Segnala casi di personale conflitto di interessi;
- ✓ È tenuto a segnalare le situazioni di illecito.

L'Assemblea degli Iscritti: approva e rende esecutive le decisioni più importanti assunte dal Consiglio Direttivo quali i programmi di attività ed i relativi bilanci; elegge, inoltre, ogni quadriennio, i componenti del Consiglio Direttivo e delle Commissioni d'Albo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RCPT):

- ✓ Svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di Inconferibilità e Incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013);
- ✓ Elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012);
- ✓ Cura la diffusione della conoscenza del PTPCT adottato dall'Ordine, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale, la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.190 e i risultati del monitoraggio;
- ✓ Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando, ma anche in eligendo.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- ✓ Osservano le misure contenute nel PTPCT (PNA 2013, aggiornamento 2015, PNA 2016, aggiornamento 2017 e 2018, PNA 2019);
- ✓ Segnalano le situazioni di illecito (determinazione ANAC n.6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti").

È fatto obbligo a tutti i destinatari prendere visione del suddetto PTPCT, attenersi alle disposizioni in esso contenute osservando le indicazioni definite per ogni destinatario e segnalare al RPCT ogni violazione o miglioramento da apportare al PTPCT, che dovranno essere portate all'attenzione del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile.

4. ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

a. Analisi del contesto interno

L'OPI di Ferrara ha adottato una propria organizzazione e gestione operativa allo scopo di evidenziare da un lato il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'ente. A tale proposito, il presente Ordine ritiene che questa definizione possa favorire e semplificare la comprensione della dimensione organizzativa dell'ente, attraverso la rappresentazione dei flussi e delle interrelazioni tra le varie attività.

b. Analisi del contesto esterno

L'Ordine di Ferrara è competente sull'intero territorio della provincia di Ferrara. La provincia di Ferrara è una provincia italiana dell'Emilia-Romagna di 339 854 abitanti. Confina a nord con il Veneto (provincia di Rovigo) e la Lombardia (provincia di Mantova) lungo il Po (e il Po di Goro nel delta del Po), a ovest con la provincia di Modena, a sud (lungo il Reno) con la città metropolitana di Bologna e la provincia di Ravenna, a est con il mare Adriatico (tra il Po di Goro e la foce del Reno). Appartengono alla provincia di Ferrara i seguenti 21 comuni, tra cui i più popolati sono Ferrara con 132350 abitanti, a seguire Cento con 35432 abitanti, Comacchio con 21754 abitanti ed a seguire gli altri 18 comuni.

SALUTE [Rapporto BES 2021]. Il tema della salute, con il diffondersi della pandemia da SARS-CoV-2, ha dominato la scena internazionale negli ultimi due anni, mobilitando ingenti risorse umane e finanziarie per scongiurare i forti rischi di perdita di quote importanti di popolazione, soprattutto fragile, di collasso dei sistemi sanitari e l'acuirsi di una crisi socio economica di enorme portata. Il nostro Paese, abituato negli ultimi decenni a un progressivo consolidamento di elevati livelli di longevità, è stato tra i più colpiti, anche tenuto conto del maggior peso demografico dei grandi anziani rispetto agli altri Paesi europei. Nel 2020, primo anno di pandemia, la mortalità è stata particolarmente elevata tra la popolazione di 80 anni, più spesso in condizione di fragilità e ha caratterizzato soprattutto le regioni del Nord. Questo fenomeno si è molto ridotto rispetto al 2020, grazie all'elevata copertura vaccinale raggiunta in tale gruppo di popolazione, mentre è risultata in leggero aumento tra gli uomini da 0 a 49 anni e tra le donne di 50-64 anni. Nel 2021, inoltre, si è modificata la mappa del contagio, con un impatto che interessa tutto il territorio nazionale, ma più elevato nel Mezzogiorno. I due anni della pandemia hanno inoltre messo a dura prova il benessere psicologico della popolazione e in particolare, nel 2021, si è osservato un peggioramento nelle condizioni di benessere mentale specialmente tra i ragazzi nella fascia 14-19 anni. Il 2021 potrà essere ricordato come l'anno che ha visto la più grande campagna di vaccinazione della storia italiana, con la somministrazione a fine 2021 di oltre 109 milioni di dosi di vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per un totale di quasi 47 milioni di persone che hanno ricevuto almeno

una dose di vaccino (prima dose), pari all'81,0% della popolazione con almeno 5 anni di età. L'eccesso di mortalità registrato, che tiene conto anche dei decessi avvenuti senza una diagnosi microbiologica o indirettamente collegati a Covid-19, come le morti causate da un trattamento ritardato o mancato a causa di un sistema sanitario sovraccarico, ha comportato nel 2020 una riduzione della speranza di vita alla nascita di oltre 1 anno di vita a livello nazionale (da 83,2 nel 2019 a 82,1anni nel 2020), in ripresa nel 2021. In particolare nel Nord-ovest, solo nel 2020, si sono persi quasi 2 anni di vita attesa alla nascita (-1,9 anni) rispetto al 2019 e ciò ha riguardato tutte le regioni di questa macro-area, con il picco in Lombardia di -2,2 anni. L'aumento della speranza di vita della popolazione, insieme alla diminuzione della natalità hanno caratterizzato fortemente negli ultimi decenni il nostro Paese, con un notevole impatto sulla struttura per età della popolazione. Al 1 gennaio 2021 i residenti in Italia che avevano compiuto i 75 anni di età erano oltre 7 milioni (erano circa 5 milioni 900 mila nel 2010), pari all'11,9% del totale della popolazione. La pandemia in corso ha avuto un forte impatto su questa popolazione, in quanto segmento più fragile dal punto di vista delle condizioni di salute. Infatti, nel 2021, si è osservato come la quota di popolazione di 75 anni e più, multicronica o caratterizzata da gravi limitazioni nel compiere le attività di vita quotidiana, fosse pari al 47,8%. Tale quota è risultata più elevata nel Mezzogiorno (55,2% rispetto al 44,1% nel Nord). Tra le patologie croniche che più caratterizzano questa fascia di età troviamo l'ipertensione e i problemi osteoarticolari (artrosi/artrite) che, da soli o in concomitanza con altre patologie croniche, riguardano 1 anziano su 2 in questa fascia di età. Seguono l'osteoporosi (30,5%), il diabete (20,8%) e alcune patologie a carico del sistema nervoso (15,9%). All'interno di questa categoria l'Alzheimer e la demenza senile riguardano quasi 1 anziano su 10 (8,3%), mentre il parkinsonismo una percentuale più bassa pari al 2,9%. La quota di anziani in cattive condizioni di salute è minore tra le persone con almeno il diploma (32,8% tra gli uomini e 42,8% tra le donne), mentre aumenta tra chi possiede al massimo la licenza elementare (44,7% tra gli uomini e 56,1% tra le donne). L'analisi territoriale mostra nel Nord-ovest un deterioramento delle condizioni di benessere psicologico nel 2020 che persiste anche nel secondo anno di pandemia, con l'indice standardizzato di salute mentale che passa dal 68,7 nel 2019 al 67,9 nel biennio 2020-2021. Diverso l'andamento nel Nord-est, nel Centro e nelle Isole, dove l'indice migliora nel 2020 per poi calare nel 2021. Sul territorio si osservano diversi profili regionali rispetto alle due componenti della mortalità evitabile (prevenibile e trattabile). Nella provincia autonoma di Trento seguita dalla provincia autonoma di Bolzano, Marche, Umbria, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana in cui, per entrambe le componenti di mortalità evitabile, i valori si attestano al di sotto della media generale. Le disposizioni applicate al fine di contenere la diffusione del virus hanno notevolmente inciso su molti aspetti connessi alle abitudini della vita quotidiana. Rispetto alla

sedentarietà, per i giovanissimi di 14-19 si è assistito ad un aumento significativo, passando dal 18,6% al 20,9%. Un calo consistente nella proporzione delle persone sedentarie si è, invece, osservato tra la popolazione adulta di 45-59 anni (-3,2 punti percentuali) e tra la popolazione anziana di 75 anni e più (-4,3 punti percentuali). La proporzione di persone in condizione di obesità risulta in lieve ma costante aumento raggiungendo la quota dell'11,4% nel 2021 a fronte del 10,5% nel 2019 e del 10,9% nel 2020. Si conferma il ruolo protettivo del titolo di studio, con una maggiore attenzione ai comportamenti più salutari tra le persone con titolo di studio più elevato. Nel 2021, è pari al 19,5% la quota di fumatori di 14 anni e più, quota stabile rispetto al 2020 (19,1%) e in lieve aumento rispetto a quanto registrato nel 2019 (18,7%). Nel 2021 aumentano i fumatori nelle regioni dell'Italia centrale (dal 19,5% al 22%), mentre si mantengono pressoché stabili nelle regioni dell'Italia settentrionale e nel Mezzogiorno. L'abitudine al fumo è più diffusa tra gli uomini (23,1% contro 16%); tuttavia nel tempo tale distanza si è notevolmente ridotta.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE [RAPPORTO BES 2021]. L'istruzione, la formazione e il livello di competenze acquisite influenzano il benessere delle persone e aprono strade e percorsi altrimenti preclusi. In Italia, il livello di istruzione e formazione che gli individui riescono a raggiungere è correlato ancora in larga misura con l'estrazione sociale, il genere, il contesto socio-economico e il territorio in cui si vive. L'Italia è distante dalle medie europee e gli indicatori del livello di istruzione e delle competenze hanno subito una battuta d'arresto negli ultimi due anni. La pandemia del 2020, con la conseguente chiusura di scuole e università e il prevalere della didattica integrata hanno acuito le difficoltà. Nel 2020 e nel 2021 il percorso scolastico degli studenti ha subito una delle più profonde ed inaspettate trasformazioni, passando da una didattica totalmente in presenza ad una a distanza, per poi procedere con la didattica mista nell'anno scolastico 2020/21. Se il quadro delle competenze acquisite dai ragazzi appariva già molto compromesso, la situazione è peggiorata. Nel 2021, in Italia, il 62,7% delle persone tra 25-64 anni ha almeno il diploma superiore, con oltre 16 punti percentuali in meno rispetto alla media europea. Tra le donne il 65,3% ha almeno un diploma superiore in Italia, mentre la quota europea raggiunge l'80%. Tra gli uomini, invece, la quota di diplomati in Italia è del 60,1% mentre in Ue raggiunge il 78,6%. Nel 2019, 2020 e nel 2021, inoltre in Italia, il costante, seppur lento, aumento della quota di laureati si è interrotto e la distanza dall'Europa è tornata ad aumentare soprattutto tra gli uomini.

RICERCA E INNOVAZIONE [RAPPORTO BES 2021]. Gli investimenti nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica, il capitale umano disponibile ed effettivamente impiegato nei processi dell'economia della conoscenza, la diffusione delle tecnologie ICT sono driver fondamentali del benessere sociale e dello sviluppo economico. In particolare, quest'ultima, è da tempo al centro delle

politiche di modernizzazione della Pubblica amministrazione. La crisi pandemica ha messo chiaramente in luce la rilevanza della ricerca, dell'innovazione, della diffusione della tecnologia digitale; su questi aspetti si concentreranno nei prossimi anni le nuove riforme previste dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, che puntano, tra gli altri obiettivi, a favorire la ripresa degli investimenti e, in particolare, della componente immateriale (ricerca e sviluppo, software, ecc.), colmando il divario tra il Nord e il Mezzogiorno in termini di capacità di produrre e applicare nuove conoscenze. La spesa in ricerca e sviluppo è rimasta infatti sempre fortemente concentrata al Nord. Nel 2019, ultimo anno per il quale sono disponibili dati disaggregati a livello regionale, oltre il 60% degli investimenti è al Nord. La transizione digitale, inoltre, è uno dei tre assi strategici del Piano, che prevede misure dirette alla digitalizzazione della Pubblica amministrazione, del sistema giudiziario e di quello sanitario. La sfida globale della pandemia ha portato al centro dell'attenzione dei cittadini l'importanza della ricerca scientifica come strumento strategico per trovare risposte a bisogni e problemi non altrimenti risolvibili. La fiducia dei cittadini italiani nei confronti della scienza, è abbastanza elevata: il voto medio, su una scala da 0 a 10, è pari a 7,3, analogo al punteggio assegnato ai medici e al personale sanitario. Punteggi elevati sono più diffusi tra i giovani e tra le persone più istruite. Le restrizioni della crisi pandemica hanno spinto verso la maggiore diffusione e frequenza nell'uso di internet anche se permangono importanti differenze nella disponibilità e nell'accesso alle tecnologie e alle strumentazioni ICT, in associazione a disuguaglianze socioculturali ed economiche.

5. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

a. Mappatura dei processi

La parte valutativa delle aree di rischio fa riferimento innanzitutto alle aree di rischio specifiche – Parte Speciale II - Ordini Professionali del PNA 2016, cui si riferiscono le attività a più elevato rischio di corruzione:

- ✓ Formazione professionale continua;
- ✓ Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- ✓ Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici (esclusi provvedimenti disciplinari)

In aggiunta, le aree di rischio considerate comprendono quelle individuate come aree sensibili, ossia i settori di attività dell'Amministrazione, identificati nella tabella seguente, in cui è più elevato il rischio che il fenomeno corruttivo si verifichi:



OPI FERRARA

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara

Aree di rischio

Riferimento

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

b. Identificazione e trattamento dei rischi corruzione

La valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività ricompresa nelle aree di rischio sopraindicate, con riferimento al grado di esposizione alla corruzione calcolato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione. I livelli di rischio sono espressi con valore numerico, il cui risultato massimo è 25, corrispondente al livello di rischio più alto. Valori con indice numerico uguale o inferiore a 8,33 sono indici di un rischio limitato; valori con indice numerico compreso fra 8,34 e 16,67 indicano un rischio medio; valori con indice numerico superiore a 16,67 e fino a 25 evidenziano un rischio elevato. L'analisi è consistita nella valutazione della probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e delle conseguenze che ciò porterebbe (impatto). Le valutazioni emerse sono riportate di seguito:

- ✓ Acquisizione e progressione del personale. Risultato valutazione complessiva del rischio: 1,67 = rischio limitato;
- ✓ Affidamento di lavori, servizi e forniture. Risultato valutazione complessiva del rischio 4,96 = rischio limitato;
- ✓ Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretto ed immediato per il destinatario. Risultato valutazione complessiva del rischio 6,51 = rischio limitato;
- ✓ Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. Risultato valutazione complessiva del rischio 2,33 = rischio limitato;
- ✓ Formazione professionale continua. Risultato valutazione complessiva del rischio 4,34 = rischio limitato.

L'OPI di Ferrara intende assicurare lo svolgimento delle attività amministrative nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e deontologia, adottando le seguenti cautele specifiche per ogni area.

c. Misure di prevenzione generali e specifiche

Area A: Acquisizione e progressione del personale. Per frequenza ed impatto, il rischio è sostanzialmente inesistente, atteso che l'OPI di Ferrara ha in organico 2 risorse a tempo indeterminato e nessun dirigente. Il reclutamento, ove necessario, avviene con procedure ad evidenza pubblica (svolta direttamente da codesto Ordine o dalla Federazione Nazionale), mentre l'avanzamento è deliberato rispettando scrupolosamente la contrattualistica collettiva. Con l'obiettivo di eliminare ogni rischio corruttivo, l'attuale procedimento per l'assunzione e la progressione di carriera del personale prevede l'assunzione mediante concorso pubblico, con pubblicazione del relativo bando, oltre che ove normalmente previsto, anche sul sito istituzionale

dell'OPI di Ferrara. Il responsabile sarà indicato nel bando di concorso, sarà individuato fra i consiglieri a maggioranza degli stessi e potrà ricoprire tale incarico soltanto una volta per mandato elettivo, verificando la puntuale pubblicazione e il rigoroso rispetto delle procedure.

Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture. La frequenza è, anche qui, piuttosto bassa, mentre è possibile un impatto potenzialmente alto. Tuttavia, la necessità di rispettare la normativa di gara nonché l'eventuale supporto di professionisti rende, di nuovo, il rischio poco rilevante. Nell'ambito dei lavori, servizi e forniture, l'OPI di Ferrara, ove si tratti di contratti superiori sia alle soglie di rilevanza comunitaria previste dall'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, sia alle soglie previste dall'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato e integrato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, procede con delibera a contrarre e successiva pubblicazione di bando. Per quelli inferiori, procederà ad affidamento in via diretta secondo le disposizioni dell'art. 1 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., nel rispetto comunque dell'obbligo di trasparenza e valutando i criteri di economicità ed affidabilità. Per quanto riguarda i servizi professionali e incarichi a studi di professionisti, nonostante non vi sia necessità di procedure di evidenza pubblica, l'Ordine agisce nel massimo rispetto di criteri di trasparenza, valutando i criteri di competenza, disponibilità ed economicità, richiedendo preventivamente una stima dei costi e successivamente formalizzando l'incarico in sede di Consiglio Direttivo. Ciò, in particolare, si rivela importante per le pur rare occasioni di bandi di gara di un certo rilievo, atteso che la consulenza preventiva di professionisti specializzati riduce sensibilmente il rischio di successive impugnative.

Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. La tenuta dell'Albo, pur presentando teorici profili di rischio, risulta interamente regolata dalla normativa vigente, annullando, di fatto, la discrezionalità nell'operato dell'Ordine e mitigando efficacemente il rischio correlato. In tale tipologia di provvedimenti rientrano, unicamente, le decisioni inerenti l'Albo. Le procedure adottate del Consiglio Direttivo garantiscono in modo sufficiente la trasparenza. Il Consiglio non eroga contributi. Laddove si rendesse necessaria l'adozione di un simile provvedimento, le relative delibere saranno adottate secondo criteri di trasparenza, via via rinforzati in funzione della sopravvenuta normativa.

Formazione per professionisti sanitari. L'OPI di Ferrara organizza corsi di formazione aperti ai propri iscritti o agli iscritti di altri Ordini, avvalendosi delle Aziende Sanitarie ferraresi come provider per l'assegnazione dei crediti formativi ECM, con le quali ha stipulato una apposita convenzione. La programmazione di tali corsi viene resa nota mediante la pubblicazione sul sito istituzionale che

consente l'accesso diretto all'area di registrazione ai corsi. La presenza di un'apposita commissione in seno all'Ordine, consente inoltre di individuare i responsabili dell'organizzazione di ciascun evento e della selezione accurata dei relatori coinvolti, che avviene in base a criteri di competenza, disponibilità ed economicità. Ogni attività che preveda un impegno economico, viene deliberata in Consiglio Direttivo. Rispetto ai processi rilevanti in materia di formazione professionale, è possibile individuare, sempre in astratto e a titolo meramente esemplificativo, alcuni possibili eventi rischiosi:

- a) alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- b) mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- c) mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- d) mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- e) inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine;
- f) manipolazioni nella gestione dei corsi finalizzate a favorire soggetti particolari.

Rispetto a detti eventi rischiosi, come da indicazioni del PNA, è possibile individuare alcune possibili misure e precisamente:

- a) controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- b) introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dell'Ordine preferibilmente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale;
- c) controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione (modulo per assenza conflitto di interesse).

Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici. Il PNA 2016 riferisce che questa riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi. Si riportano i possibili eventi rischiosi e le misure di prevenzione adottabili come individuate dall'ANAC. Quanto ai possibili eventi rischiosi il PNA osserva: "Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'Ordine - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico". Quanto alle possibili misure di prevenzione il PNA osserva che esse "potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo). È di fondamentale importanza, inoltre,

garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio provvedendo alla pubblicazione di liste online o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'Ordine o del Collegio interpellato". In ogni caso in cui l'Ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, sono suggerite le seguenti misure: a) utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi; b) rotazione dei soggetti da nominare a parità di competenza; c) prevalenza del criterio della competenza e nomina del medesimo soggetto sulla base di ampia ed adeguata motivazione in ordine alla assoluta idoneità rispetto alle funzioni richieste; d) valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente nei casi di urgenza; e) se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo; f) verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista a cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali; g) eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. L'OPI di Ferrara intende assicurare lo svolgimento delle attività amministrative nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e deontologia, adottando le seguenti cautele comuni a tutte le aree.

Inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors). L'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede una misura volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo (3 anni) successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti. L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione

oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, amministratori, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006). I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. I soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo. Si ricorda, inoltre, che riguardo alla formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali, sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. In particolare, è previsto che: "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere". In generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale). Il D.L. 39/13 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Il Consiglio Direttivo, tramite il responsabile della prevenzione della corruzione e facendo ampio non meno che legittimo uso della richiesta di autocertificazione e di autodichiarazione degli interessati a termini di legge, intende verificare la sussistenza delle condizioni ostative di legge in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui intende conferire incarichi. Ove, all'esito della verifica, risultasse la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'OPI di Ferrara, conferirà l'incarico ad altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto. Il Consiglio Direttivo verifica, anche successivamente al conferimento dell'incarico, l'insussistenza di eventuali situazioni di

incompatibilità, in modo da attuare un costante monitoraggio del rispetto della normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità.

Whistleblower - tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito. L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n.165 del 2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Tale disposizione prevede che "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato". L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione e nella quale le stesse sono state poste in essere. La disposizione prevede quindi:

- ✓ La tutela dell'anonimato;
- ✓ Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- ✓ La previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere inoltrate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) mediante la piattaforma telematica adottata dall'Ordine, con garanzia da parte di questi della conservazione delle segnalazioni raccolte e dell'anonimato dei segnalanti. Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dall'RPCT, anche per le attività poste in essere in relazione al suo ordinario lavoro d'ufficio, le comunicazioni dovranno essere indirizzate all'ANAC. Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPCT si

impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione, sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge. La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima; in ogni caso, il RPCT prenderà in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). L'Autorità Nazionale Anticorruzione è competente a ricevere (ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, 114) segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. In attuazione a queste disposizioni normative, l'ANAC ha quindi aperto un canale privilegiato a favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga di rivolgersi all'Autorità e non alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza. È perciò istituito un protocollo riservato dell'Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente, assicurando la riservatezza sull'identità del segnalante e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita. Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo [Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara \(whistleblowing.it\)](http://Ordine_delle_Professioni_Infermieristiche_di_Ferrara_(whistleblowing.it)). Il dipendente/collaboratore che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve darne notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'RPCT che valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al soggetto che ha operato la discriminazione affinché valuti tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione, fatta salva la necessità/opportunità di segnalare la discriminazione ad altri organi competenti (ANAC, UPD, Ufficio del contenzioso, Ispettorato della funzione pubblica, OO.SS., Comitato Unico di Garanzia, TAR). Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'OPI di Ferrara della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190/2012.

Whistleblowing - Tutela dei portatori di interessi che effettuino segnalazioni di illecito.

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante il recepimento della Direttiva UE n. 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” ha introdotto una serie di nuovi requisiti normativi, anche per gli enti pubblici, in materia di segnalazioni illecite e, più in specie: da un lato, ha esteso il novero dei potenziali segnalanti anche a persone che vantino interessi diffusi non essendo legati all'organizzazione da un rapporto di lavoro; dall'altro, ha integrato nuovi standard e requisiti normativi, anche con riguardo alla anonimizzazione delle segnalazioni, stabilendo canali di tipologia differente per poter svolgere tale incombenza.

Si tratta di un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’Ente di appartenenza nonché, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo al buon esercizio dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.

In questa prospettiva l'Ordine ha proceduto a revisionare la precedente procedura, approvando con delibera n. 14/2024/D del 22/02/2024 un nuovo processo, ancor più robusto e tutelante per tutti gli interessati, che comprendono: lavoratori subordinati, ivi compresi i: lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D. Lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio; lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 54-bis del D. L. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla L. n. 96/2017); lavoratori autonomi; lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso società private che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; liberi professionisti e i consulenti; volontari e tirocinanti; azionisti persone fisiche; persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Con la predetta procedura, inoltre, sono stati previsti i seguenti canali di segnalazione, aperti a tutti gli interessati e pubblicizzati tramite il sito web dell'Ordine: segnalazione in forma scritta mediante Piattaforma; segnalazione in forma orale; segnalazione inviata ad un soggetto non competente.

Circa la piattaforma, ad esito di valutazione comparativa degli strumenti offerti dal mercato, il Consiglio Direttivo, su proposta della RCPT, ha già scelto di adottare, con delibera n. 15/2022/D del 25/01/2022, il servizio “Whistleblowing PA” (<https://www.whistleblowing.it/>).

Sulla base delle informazioni disponibili tramite il sito web di riferimento, Whistleblowing PA è un progetto nato dalla volontà di “Transparency International Italia” (<https://www.transparency.it/>) e di “Whistleblowing Solutions Impresa Sociale” (<https://www.whistleblowingsolutions.it/>) di offrire a

tutte le Pubbliche Amministrazioni un software gratuito per dialogare con i segnalanti, grazie a modalità che garantiscono l'anonimato.

La piattaforma è realizzata tramite il software "GlobaLeaks" ed è conforme alla legge sulla tutela dei segnalanti. Garantisce il mantenimento e l'aggiornamento della piattaforma e non richiede interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all'ente. Basata sul software GlobaLeaks, permette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell'ente e di dialogare con i segnalanti, anche in modo anonimo. Inoltre, Whistleblowing PA è un servizio certificato AGID.

Tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane possono aderire al progetto, registrandosi sul sito web; completata la registrazione, l'Ente ha accesso alla propria piattaforma personale che sarà resa disponibile in cloud e accessibile su internet ad un indirizzo specifico per ciascuna PA.

Tali innovazioni sono state considerate positivamente anche ai fini del presente Piano Triennale, quali controlli ulteriori sull'operato dei soggetti individuati quali responsabili dei processi amministrativi e, così, misure di protezione utili a mitigare ulteriormente il rischio (in specie, quello riguardante l'interazione con soggetti privati esterni all'Ente).

Se ne terrà conto, pertanto, in sede di valutazione specifica.

Codice di comportamento. La legge anticorruzione si fonda su un approccio preventivo dei fenomeni corruttivi promuovendo l'integrità come modello di riferimento, attuabile attraverso l'adozione di misure per l'integrità dei dipendenti/dirigenti/funzionari (codice di comportamento), tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito. Il codice dei dipendenti pubblici generale è contenuto del DPR 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", che tiene conto del contesto cui è riferito, avuto riguardo a dimensioni, organizzazione interna, livello di rischi previsti, azioni preventive e/o mitigatrici. L'azione del Codice di Comportamento specifico, oltre a costituire un obbligo di legge, rappresenta una delle principali "azioni e misure" di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, costituendo una misura preventiva obbligatoria della corruzione. L'Opi di Ferrara garantisce la più ampia diffusione al codice di comportamento, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nonché trasmettendolo tramite email a tutti i dipendenti. L'Opi di Ferrara, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Il Codice di

Comportamento appena descritto è stato oggetto di revisione nel 2023, con approvazione da parte del Consiglio Direttivo con delibera n. 62/2023/D, in data 20/07/2023.

6. TRASPARENZA ED OBBLIGHI DI PUBBLICITA'

La trasparenza costituisce uno dei più efficaci mezzi di prevenzione del rischio di corruzione, in quanto consente un controllo sociale sull'attività e sulle scelte dell'amministrazione pubblica e, in particolare, l'impiego delle risorse pubbliche. L'OPI di Ferrara garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nel sito istituzionale www.opiferrara.it nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. Nella sezione Amministrazione trasparente si dà attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016. La sezione, a cui è possibile accedere da un banner presente in home page, rispecchia il concetto di trasparenza intesa come "accessibilità totale" delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, finalizzata alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, sono pubblicati in formato di tipo aperto (per esempio pdf/a, xls, xlsx, doc e docx) e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. Tutti i documenti sono pubblicati tempestivamente, mantenuti aggiornati e restano pubblicati per un periodo di 5 anni. Con decorrenza 2023, tutte le pagine della sezione recheranno progressivamente l'indicazione della data e dell'orario di aggiornamento. Per l'esposizione sintetica dei dati, documenti e informazioni, ove possibile, sono utilizzate tabelle per favorire la possibilità di aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione. Al fine di evitare eventuali duplicazioni nel portale i suddetti documenti potranno essere sostituiti da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni. La sezione Amministrazione trasparente non dispone di filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della stessa nel rispetto dei principi del trattamento dei dati personali e sensibili. Tutti i dati della sezione sono pertanto pubblicati nel rispetto delle misure di protezione dei dati personali implementate in relazione ai diversi rischi, assicurando la riservatezza degli interessati nei termini previsti dalla legge. Per gli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere

normativo e amministrativo generale l'OPI di Ferrara pubblica i riferimenti normativi in una specifica sezione di Amministrazione trasparente. Gli obblighi di pubblicazione dell'OPI di Ferrara sono riportati nella tabella in allegato a questo Piano che individua anche il responsabile della raccolta dei dati e il responsabile della pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale dell'OPI di Ferrara. Il RPCT è tenuto a monitorare la completa e corretta compilazione dei dati richiesti dalla normativa di riferimento nella sezione di Amministrazione Trasparente. Gli esiti sintetici del monitoraggio svolto dal RPCT devono essere inviati periodicamente al Presidente dell'OPI di Ferrara.

L'OPI di Ferrara, in armonia con le norme sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni, si impegna ad assicurare il diritto di accesso così come disciplinato dalle norme vigenti e dal regolamento in vigore presso codesta amministrazione ed allegato al presente PTPCT.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente piano che entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'OPI di Ferrara, ha una validità triennale e dovrà essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, L. 190/2012 e successiva delibera ANAC 1310 del 28/12/2016. La pubblicazione sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" dovrà essere fatta entro il mese successivo. Ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, gli Ordini con meno di 50 dipendenti, possono adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore, in analogia con la semplificazione già prevista per i piccoli comuni (cfr. Approfondimento n. IV "Semplificazione per i piccoli comuni" della parte speciale dell'Aggiornamento 2018 al PNA e PNA 2019/2021, Parte II "I piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle p.a", § 5). Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici.

Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze sopraggiunte possano ridurre l'idoneità del piano e prevenire il rischio di corruzione o limitare la sua efficace attuazione.

ALLEGATO 1

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OGNI AREA (Riferimento allegato 5 piano nazionale anticorruzione)

I criteri Scala di valori e frequenza della probabilità:

0 = nessuna probabilità;

1 = improbabile;

2 = poco probabile;

3 = probabile;

4 = molto probabile;

5 = altamente probabile.

Scala di valori e importanza dell'impatto:

0 = nessun impatto;

1 = marginale;

2 = minore;

3 = soglia;

4 = serio;

5 = superiore.

Il criterio di calcolo, come chiarito da Dipartimento della Funzione Pubblica è il seguente:

1. Viene individuata la media aritmetica dei valori di probabilità e d'impatto. I due indici vengono moltiplicati tra di loro dando il risultato complessivo del rischio.
2. Il livello di rischio, determinato dal prodotto delle due medie, corrisponderà ad un valore numerico crescente fino ad un livello massimo di rischio estremo, pari a 25.

Acquisizione e progressione del personale

Probabilità	Impatto
Discrezionalità 2	Organizzativo 1
Rilevanza esterna 2	Economico 2
Complessità del processo 1	Reputazionale 0
Valore economico 2	Organizzativo/economico sull'immagine 2
Frazionabilità del processo 1	
Controlli 2	
Valore probabilità 1,67	Valore impatto 1
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 1,67	

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Probabilità	Impatto
Discrezionalità 3	Organizzativo 2
Rilevanza esterna 5	Economico 1
Complessità del processo 2	Reputazionale 1
Valore economico 5	Organizzativo/economico sull'immagine 3
Frazionabilità del processo 1	
Controlli 1	
Valore probabilità 2,83	Valore impatto 1,75
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 4,96	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Probabilità	Impatto
Discrezionalità 2	Organizzativo 2
Rilevanza esterna 5	Economico 2
Complessità del processo 1	Reputazionale 3
Valore economico 3	Organizzativo/economico sull'immagine 5
Frazionabilità del processo 1	
Controlli 1	
Valore probabilità 2,17	Valore impatto 3
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 6,51	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Probabilità	Impatto
Discrezionalità 2	Organizzativo 1
Rilevanza esterna 5	Economico 1
Complessità del processo 1	Reputazionale 0
Valore economico 3	Organizzativo/economico sull'immagine 2
Frazionabilità del processo 1	
Controlli 2	
Valore probabilità 2,33	Valore impatto 1
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 2,33	



OPI FERRARA

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara

Formazione professionale continua

Probabilità	Impatto
Discrezionalità 2	Organizzativo 3
Rilevanza esterna 3	Economico 2
Complessità del processo 1	Reputazionale 0
Valore economico 4	Organizzativo/economico sull'immagine 3
Frazionabilità del processo 1	
Controlli 2	
Valore probabilità 2,17	Valore impatto 2
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 4,34	

PROCEDURA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO (SEMPLICE E GENERALIZZATO)

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara (C.F.: 80006200382), corrente in Ferrara, via del Naviglio 33/A, alla luce di quanto previsto dalla disciplina nazionale in materia di prevenzione trasparenza amministrativa, ha approvato nella riunione del Consiglio Direttivo del 17/11/2022, con delibera 125/2022 – su proposta della Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e previo parere del Responsabile per la Protezione dei Dati designato, per quanto di competenza – la seguente procedura, disponendo che sia distribuita ai dipendenti ed agli stessi venga erogata l'opportuna attività di formazione.

INDICE

1. Definizioni rilevanti
2. Riferimenti normativi
3. Premessa e scopo
4. Ruoli e responsabilità
5. Procedura
6. Durata
7. Controlli e sanzioni

1. Definizioni rilevanti

Ai fini della presente procedura:

- per “richiesta” si intende ogni istanza volta ad ottenere l'accesso civico a documenti, informazioni o dati in possesso dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara.
- per “richiedente” si intende qualsiasi soggetto che inoltri al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza una richiesta di accesso civico, semplice o generalizzato.
- per “Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” (o, per brevità, “RPCT”) si intende il soggetto – in possesso dei necessari requisiti di imparzialità ed indipendenza, legittimato a conoscere i dati personali del richiedente e l'identità – che riceve e prende in carico le richieste di accesso civico semplice.
- per “controinteressato” si intende qualsiasi soggetto che, sebbene non espressamente indicato nella richiesta di accesso o non individuato/individuabile nel documento al quale viene richiesto l'accesso, potrebbero vedere pregiudicati, come conseguenza dell'accesso, interessi afferenti: la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali .

- per “dato personale” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, o sociale.
- per “dati appartenenti a particolari categorie” si intendono: i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare la vita sessuale, i dati giudiziari, i dati relativi alla salute, i dati genetici e i dati biometrici.
- per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2. Riferimenti normativi

- DECRETO TRASPARENZA – Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- LEGGE SUL DIRITTO DI ACCESSO – Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- CODICE DELL’AMMINISTRAZIONI DIGITALE – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i.
- LINEE GUIDA ANAC ACCESSO CIVICO – Determinazione 28 dicembre 2016, n. 1309
- GDPR – Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679
- CODICE PRIVACY – Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.

3. Premessa e scopo

La presente procedura disciplina i criteri, i termini e modalità per l’esercizio effettivo del diritto all’accesso civico da parte degli interessati, in ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa rispettato e perseguito da Codesto Ordine.

Rimane al di fuori dello scopo della presente procedura il c.d. accesso documentale, che resta regolato con le modalità previste al Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ha la finalità di consentire ai soggetti

interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, per esercitare al meglio le facoltà partecipative, oppositive o difensive che l'ordinamento li attribuisce, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

4. Ruoli e responsabilità

UFFICIO/RUOLO	RESPONSABILITÀ
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)	Ha la responsabilità di valutare le segnalazioni pervenute mediante i canali predisposti con la presente procedura, al fine di dar seguito a tutte le azioni, legali ed organizzative, necessarie ad assicurare, nei termini e nelle forme di legge, il rispetto del diritto di accesso civico del richiedente.
Consiglio Direttivo	Ha la responsabilità di assistere il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, fornendo le risorse necessarie alla miglior esecuzione della presente procedura e monitorandone la corretta e completa implementazione.

5. Procedura

L'accesso civico è esperibile, a norma di legge, secondo due differenti tipologie:

5.1 Accesso civico semplice

L'accesso civico semplice comporta il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara abbia omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo ai sensi di legge.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che ne costituisce il Responsabile del procedimento.

La richiesta può essere trasmessa anche per via telematica, compilando il modulo per la richiesta di accesso civico (all. 1) e inoltrandolo al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ferrara@cert.ordine-opi.it.

La richiesta deve contenere le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono. Nel caso in cui il richiedente non si sia identificato correttamente oppure l'identità dello stesso risulti incerta, il RPCT formula la richiesta di identificazione; in caso di mancata risposta, la richiesta di accesso civico si considera irricevibile e viene pertanto archiviata.

In caso di accoglimento, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara procederà, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della richiesta, all'inserimento sul proprio sito web istituzionale dei dati, delle

informazioni o dei documenti richiesti e comunicherà al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale (c.d. link) a quanto richiesto nell'istanza presentata.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, in persona del Presidente del Consiglio Direttivo, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro giorni (15) dal ricevimento della richiesta.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica, compilando il modulo per la richiesta accesso civico al Presidente del Consiglio Direttivo, quale titolare del potere sostitutivo (all. 2) e inoltrandolo al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ferrara@cert.ordine-opi.it.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

5.2 Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato comporta invece il diritto di chiunque di accedere a documenti o dati detenuti dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse.

Tale tipologia è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

La richiesta può essere trasmessa all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara, anche per via telematica, compilando il Modulo richiesta accesso civico generalizzato (all. 3) e inoltrandolo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che ne costituisce il Responsabile del procedimento, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ferrara@cert.ordine-opi.it.

La richiesta deve contenere le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono. L'identificazione del richiedente, infatti, pur non essendo necessaria ai fini dell'esercizio del diritto è tuttavia indispensabile ai fini della corretta gestione della domanda e va pertanto intesa come condizione di ricevibilità della richiesta. Pertanto, in caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui identità sia incerta, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara dovrà comunicare al richiedente la necessità di identificarsi correttamente.

Nell'ambito dell'istruttoria, eventuali controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso, entro giorni 10 (dieci) dalla ricezione della comunicazione dell'accesso, anche per via

telematica e compilando il modulo opposizione del controinteressato, e inoltrandolo all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ferrara@cert.ordine-opi.it.

Qualora l'opposizione sia fondata sul potenziale pregiudizio derivante dalla diffusione di dati personali del controinteressato, in fase di valutazione delle motivazioni particolare attenzione dovrà esser prestata al rischio di diffusione – che costituisce operazione di trattamento ulteriore di tali informazioni, ad ogni effetto di legge – di dati appartenenti a particolari categorie.

Durante il decorso di tali termini, il termine di durata del procedimento resta sospeso.

In caso di accoglimento, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara procederà ad allegare alla risposta i dati e i documenti richiesti.

L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) sicurezza nazionale;
- c) difesa e le questioni militari;
- d) relazioni internazionali;
- e) politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) regolare svolgimento di attività ispettive.

Il Responsabile del Procedimento dovrà accertare l'esistenza o meno delle limitazioni e delle esclusioni relativamente all'istanza di accesso civico generalizzato ricevuta.

Qualora si riscontri l'esistenza di tali limitazioni o esclusioni il Responsabile del Procedimento rigetta l'istanza e ne dà comunicazione al richiedente entro giorni 30 (trenta), con adeguata motivazione che chiarisca i limiti e le esclusioni rinvenuti come applicabili.

Il richiedente, in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame, anche per via telematica compilando il modulo per l'istanza di riesame per l'accesso civico generalizzato (all. 4) (o il modulo per l'istanza di riesame del controinteressato, all. 5, se controinteressato) ed inoltrandolo all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ferrara@cert.ordine-opi.it, al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di giorni 20 (venti).

La decisione dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara sulla richiesta – o, in caso di riesame, la decisione del RPCT possono essere impugnati davanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

6. Durata

Il presente procedimento dovrà in ogni caso concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di giorni 30 (trenta) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.

Il suddetto termine decorre dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ferrara, mentre, se la richiesta sia presentata tramite Posta Elettronica Certificata, il termine decorre dalla relativa data di ricezione.

7. Controlli e sanzioni

La presente procedura entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, che è impegnato a verificarne periodicamente la corretta implementazione, pianificando eventuali azioni correttive e/o di miglioramento.

La sua mancata osservanza comporta il rischio di un intervento disciplinare, in linea con quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.